



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 1390 DELL'ANNO 2017

FRA

ANNA RITA ALTIERI

E

MIUR

Oggi 11/04/2017 10.59 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, sono comparsi:
per la parte ricorrente ANNA RITA ALTIERI: la ricorrente con l'avv. REDAELLI in sost. Avv.
MARI VINCENZO
per la parte convenuta MIUR: nessuno.

Il giudice,

rammentata la giurisprudenza, secondo cui in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), mentre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. N. 988/2017; V. altresì *mutatis mutandis* ex Cass. 28036/2013);

ritenuto necessario integrare il contraddittorio con i controinteressati da individuarsi in tutti i docenti partecipanti alle fasi A, B, C, D alla procedura di mobilità territoriale di cui al CCNI 8.4.2016, O.M. 241/2016 e art. 1 comma 108 l. 107/2015;
visto l'art. 101 c.p.c.,

ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati;

ritenuto di non autorizzare la notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, essendo tale modalità non idonea a garantire la conoscenza dell'atto ai controinteressati con certezza equivalente a quella garantita dai modi ordinari (cfr. Cass. SU n. 14571/2007: *“le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari”*);

invita la ricorrente a valutare la possibilità di chiedere autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c.

Fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 12.9.2015 ore 13.00, disponendo che il contraddittorio venga integrato nei confronti dei controinteressati nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Laura Tomasi)